

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007. C. 2539 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	271
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati, fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; <i>b)</i> Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004. C. 2553 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	273
Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. C. 2602 Cirielli (Parere alle Commissioni riunite III e IV) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole – Nulla osta su emendamenti</i> ) .....	274
Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. Doc. LVII, n. 2 (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	279

##### SEDE REFERENTE:

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. C. 344 Bellotti e C. 2369 Lo Presti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 2509 – Adozione del testo base</i> ) ...	282
ALLEGATO ( <i>Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base</i> ) .....	291
Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi. C. 1524 Lo Presti ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	283

##### SEDE CONSULTIVA:

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. Doc. LVII, n. 2 (Parere alla V Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	285
--	-----

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 21 luglio 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Vie-spoli.

**La seduta comincia alle 11.35.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007.**

**C. 2539 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Barbara MANNUCCI (PdL), *relatore*, fa presente che l'Accordo di stabilizzazione e associazione (correntemente denominato « ASA »), concluso il 15 ottobre 2007 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato, e il Montenegro, dall'altro, rientra nella categoria degli accordi cosiddetti « misti », in quanto contenente disposizioni che interessano anche gli aspetti più propriamente politici, e quindi gli ordinamenti dei singoli Stati membri, dei quali è necessaria la ratifica; tale accordo, oggetto del disegno di legge di ratifica in esame, è finalizzato ad integrare il Montenegro nel contesto politico ed economico europeo, anche nella prospettiva di una futura candidatura all'ingresso nell'Unione europea: esso è, infatti, parte del processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) previsto dalla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 26 maggio 1999, che contribuisce alla definizione della strategia comune dell'Unione nei confronti di cinque paesi dell'Europa sud-orientale (Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica federale di Jugoslavia – ricondottasi nel frattempo alla Serbia, dopo l'indipendenza del Montenegro e del Kosovo –, ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Albania).

Per quanto concerne le norme di più diretto interesse della XI Commissione, segnala innanzitutto l'articolo 40 (Titolo IV) dell'ASA, in materia di libera circolazione delle merci, che prevede la facoltà di ciascuna Parte di adottare eventuali misure antidumping, nonché le altre misure che si riterranno necessarie, qualora un prodotto di una Parte venga importato nell'altra in quantità maggiorate o a condizioni tali da provocare gravi pregiudizi o perturbazioni all'industria o all'economia del Paese importatore, secondo le procedure stabilite nella presente clausola di salvaguardia.

Ritiene che occorra poi soffermarsi, in modo particolare, sul titolo V dell'ASA, riguardante la circolazione dei lavoratori, che stabilisce che i lavoratori cittadini di

una Parte legalmente occupati nel territorio dell'altra Parte, nonché i loro familiari, non siano soggetti ad alcuna discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento (articolo 49). È altresì previsto che vengano ampliate le agevolazioni all'ingresso dei lavoratori montenegrini concesse dagli Stati membri attraverso Accordi bilaterali, oppure che vengano conclusi Accordi bilaterali per disciplinare la materia. Il Consiglio di stabilizzazione e associazione, istituito dall'ASA, dopo tre anni, valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale (articolo 50). Si prevedono, inoltre, norme per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori montenegrini ed i loro familiari, con riferimento a periodi lavorativi effettuati in Paesi membri della UE; una decisione del CSA contemplerà il cumulo dei periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi da tali lavoratori nei vari Stati membri a fini pensionistici nonché la trasferibilità dei trattamenti di tipo previdenziale e il versamento degli assegni familiari, lasciando impregiudicati eventuali diritti od obblighi derivanti da accordi bilaterali che prevedano un trattamento più favorevole. Rileva che il Montenegro, per parte sua, concede ai lavoratori comunitari e ai loro congiunti la trasferibilità dei trattamenti previdenziali e il versamento degli assegni familiari (articolo 51).

Inoltre, rileva che l'ASA promuove anche – in verità, a partire dal quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'Accordo – la graduale liberalizzazione della prestazione di servizi da parte di società o di persone legalmente residenti nell'altra Parte contraente, consentendo allo scopo la temporanea circolazione dei prestatori di servizi (articolo 59); la libera circolazione dei capitali relativi agli investimenti diretti (nonché la liquidazione e il rimpatrio di tali investimenti e dei profitti che ne derivano) e dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi è garantita a partire

dalla data di entrata in vigore dell'ASA (articolo 63). Sottolinea altresì che le disposizioni generali dell'ASA in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e movimenti di capitale sono soggette ad alcune limitazioni: esse, infatti, non si applicano alle attività svolte sul territorio di una o l'altra delle Parti se connesse all'esercizio dei poteri pubblici, né trovano attuazione in caso di allarme per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità (articolo 65); le disposizioni dell'ASA, inoltre, saranno progressivamente adeguate a quelle dell'Accordo generale (GATS) sullo scambio dei servizi nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (articolo 70).

Giudica, inoltre, importante rilevare che nessuna disposizione dell'Accordo impedisce alle Parti di applicare le leggi nazionali in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, stabilimento delle persone fisiche, prestazione di servizi, lotta all'evasione fiscale, elusione delle disposizioni relative all'accesso di Paesi terzi ai rispettivi mercati (articoli 66, 68 e 71).

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento di ratifica in questione, considerato che esso contiene rilevanti disposizioni in materia di circolazione dei lavoratori e dei prestatori di servizio, nonché importanti norme di coordinamento di natura contributiva e previdenziale, che potranno favorire la progressiva integrazione dei nuovi Paesi balcanici nei meccanismi dell'Unione, formula una proposta di parere favorevole.

Elisabetta RAMPI (PD) sottolinea anzitutto che l'Italia è tra i pochi Paesi che non hanno ancora provveduto a ratificare l'Accordo in esame, che giudica di grande rilevanza, essendo finalizzato ad integrare il Montenegro nel contesto politico ed economico europeo. Passando ad esaminare gli aspetti di più diretta competenza della XI Commissione, segnala con soddisfazione la parte riguardante la libera circolazione delle merci e dei lavoratori, mirata a favorire un processo di avvicinamento tra l'ordinamento del Montene-

gro e quello comunitario, soprattutto laddove si fa riferimento alle agevolazioni per l'ingresso dei lavoratori montenegrini negli Stati membri e al coordinamento dei sistemi di previdenza sociale e delle tutele in materia di occupazione.

Per tali ragioni, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Teresio DELFINO (UdC), pur sottolineando il particolare ritardo con cui l'Italia – rispetto agli altri Paesi – giunge a ratificare l'importante Accordo in esame, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, che ringrazia per l'esauriente relazione svolta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati, fatto a Bruxelles il 17 novembre 2003; b) Accordo tra gli Stati membri della Unione europea relativo alle richieste di indennizzo nell'ambito di un'operazione dell'UE di gestione delle crisi, firmato a Bruxelles il 28 aprile 2004.**

**C. 2553 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 15 luglio 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha proposto di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Elisabetta RAMPI (PD) giudica di grande rilevanza gli accordi all'esame della Commissione, che testimoniano l'elevato grado di partecipazione del Paese al processo di costruzione del sistema di difesa

e di sicurezza dell'Unione europea, ampiamente articolato nell'ambito dello svolgimento di missioni umanitarie e di soccorso finalizzate al mantenimento o al ristabilimento della pace. Nel manifestare apprezzamento per il grande impegno profuso dall'Italia nel processo di cooperazione internazionale, preannuncia, pertanto, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, ribadendo la propria soddisfazione sul contenuto del provvedimento in esame, soprattutto nella parte – di più diretta competenza della Commissione – che concerne il personale militare e civile impiegato nella gestione delle situazioni di crisi.

Teresio DELFINO (UdC), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, manifesta una convinta adesione al processo di rafforzamento del sistema di sicurezza e difesa europea messo in atto anche con il provvedimento in titolo, auspicando che in futuro l'Europa possa recitare un ruolo sempre più da protagonista nell'ambito della cooperazione internazionale e della gestione dei conflitti mondiali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

**Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.**

**C. 2602 Cirielli.**

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole – Nulla osta su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che le Commissioni riunite III e IV hanno richiesto l'espressione del parere sul testo della proposta di legge n. 2602, a prima firma del deputato Cirielli, assegnata alle

predette Commissioni riunite in sede legislativa. Comunica altresì che sono stati trasmessi, unitamente alla predetta richiesta, anche gli emendamenti presentati al testo della richiamata proposta di legge, ai fini dell'espressione del prescritto parere da parte della Commissione.

Aldo DI BIAGIO (PdL), *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame reca talune disposizioni volte ad assicurare, per il periodo dal 1° luglio al 31 ottobre 2009, la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace e di stabilizzazione nei Paesi coinvolti da eventi bellici e la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso. Segnala che essa è di contenuto sostanzialmente analogo all'articolo 24, commi 1-72 e 76 del decreto-legge n. 78 del 2009 (cosiddetto « anti-crisi »), attualmente all'esame della Camera dei deputati, dal quale si è convenuto di espungere tali disposizioni e di farle confluire in una autonoma proposta di legge di iniziativa parlamentare, assegnata direttamente in sede legislativa alle Commissioni riunite III e IV. Sottolinea, infatti, che tale scelta procedurale è stata assunta anche con lo scopo di consentire a tutti i gruppi – che condividono, nella sostanza, il processo di partecipazione dell'Italia alle diverse missioni internazionali dirette alla stabilizzazione di determinate aree conflittuali – di esprimere su tale provvedimento una posizione autonoma rispetto al contenuto, più ampio e generalizzato, del citato decreto-legge n. 78, che reca la recente « manovra economica » approvata dal Governo.

Fa notare peraltro che, rispetto all'articolo 24 del citato decreto-legge, una differenza significativa si ravvisa nel fatto che, mentre ai sensi dell'articolo 24, comma 76, del decreto-legge medesimo la ripartizione tra le singole voci di spesa è demandata ad un atto di rango non legislativo, viceversa, la proposta di legge in esame provvede direttamente a definire la ripartizione delle risorse necessarie agli interventi previsti dal provvedimento. Sottolinea, inoltre, che in entrambi i provve-

dimenti la proroga e il relativo finanziamento delle diverse missioni si estendono, per la prima volta, ad un arco temporale di soli quattro mesi (fino al 31 ottobre 2009), laddove negli ultimi anni i provvedimenti generali di proroga avevano avuto una estensione annuale o semestrale.

Per quanto concerne i profili di più immediata competenza della XI Commissione, segnala, nell'ambito dell'articolo 1 (che prevede l'integrazione delle risorse finanziarie per consentire interventi di cooperazione in Afghanistan, Iraq, Libano, Pakistan, Sudan, Somalia), il comma 3, che disciplina l'indennità di missione da attribuire al personale – quale individuato all'articolo 16 della legge n. 49 del 1987 – inviato in breve missione per le attività di cui al citato articolo. Mette in evidenza, poi, i commi 14 e 15 del medesimo articolo 1, che disciplinano il trattamento economico del personale non diplomatico presso le Ambasciate italiane in Iraq ed in Afghanistan e prevedono norme in materia di indennità da corrispondere ai funzionari della carriera diplomatica alle operazioni di gestione delle crisi internazionali. Rileva, quindi, che il comma 18 dell'articolo 1 detta disposizioni in materia di indennità da corrispondere ad un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan, prevedendo, altresì, che al funzionario sia riconosciuta la facoltà di avvalersi, per l'espletamento delle proprie attività, del supporto di due unità da reperire *in loco*, con contratto a tempo determinato, di durata comunque non superiore al periodo di applicazione della legge. Segnala, altresì, i commi 28 e 30 dell'articolo 1, che recano norme rispettivamente in materia di formazione e addestramento del personale delle Forze armate e di polizia irachene, nonché di prosecuzione in Italia del corso di formazione in materia penitenziaria a beneficio di magistrati e funzionari iracheni.

Richiama, poi, l'articolo 3, recante disposizioni in materia di personale, e in particolare il comma 1, che attribuisce, al personale impegnato nelle missioni internazionali disciplinate dal provvedimento,

l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, in misure diversificate a seconda delle missioni stesse. Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Da tale indennità devono essere detratti, tuttavia, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

Segnala, altresì, il comma 2 del medesimo articolo 3, che, analogamente a quanto previsto nei precedenti decreti di proroga, dispone che all'indennità di cui al comma precedente, nonché al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui al comma 42, continui a non applicarsi la riduzione del 20 per cento prevista dall'articolo 28, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il comma 3 dell'articolo 3 prevede, poi, che al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si applicano il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642 e l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della stessa legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Anche in questo caso non trova applicazione la riduzione della diaria prevista dal citato decreto-legge n. 223 del 2006.

Per quanto riguarda, inoltre, i militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace, come disciplinate dal decreto-legge in esame, fa presente che il comma 4 dell'articolo 3 prescrive che per il periodo dal primo luglio 2009 al 31 ottobre 2009, in sostituzione dell'indennità operativa, ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di

impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, se militari in servizio permanente, ovvero pari a 70 euro, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Ritiene che vada, quindi, rilevato che il comma 5 dell'articolo in questione prevede che il personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale conservi il trattamento economico fisso e continuativo e che percepisca l'indennità di missione con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, aggiungendo altresì che eventuali retribuzioni (od altri compensi) corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo (con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede) sono devoluti all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti (sempre al netto delle ritenute e delle spese di vitto e alloggio). Il comma 6 del medesimo articolo 3 reca disposizioni concernenti la valutazione dei periodi di comando, le attribuzioni specifiche, il servizio e l'imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore. Il comma 7 di tale articolo consente, in via temporanea e solo per le esigenze connesse con le missioni internazionali, di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di professionalità esperte presenti in tali ambiti.

Si sofferma sul comma 8 dell'articolo 3, che prevede che, per le esigenze operative connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno possa essere pro-

lungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi; ciò nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti. Il comma 9 del medesimo articolo rinvia, per quanto non diversamente previsto, a specifiche disposizioni del decreto legge n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002, per la disciplina delle missioni internazionali. Osserva che tali disposizioni, già richiamate nei precedenti decreti di proroga riguardano, in particolare, l'indennità di missione (articolo 2 del decreto legge n. 451 del 2001), il trattamento assicurativo e pensionistico (articolo 3 del decreto legge n. 451 del 2001), il personale in stato di prigionia o disperso (articolo 4 del decreto legge n. 451 del 2001), disposizioni varie, quali il rilascio del passaporto di servizio, l'orario di lavoro e l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio (articolo 5 del decreto legge n. 451 del 2001), il personale civile (articolo 7 del decreto legge n. 451 del 2001) e talune norme di salvaguardia del personale (articolo 13 del decreto legge n. 451 del 2001). Segnala, infine, sempre dell'articolo 3, il comma 10, che prevede che il personale in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana, di cui all'articolo 31 del regio decreto n. 918 del 1942, equivalente all'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, è abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le attività proprie della professione infermieristica e ciò esclusivamente nell'ambito dei servizi resi, per le Forze armate e la Croce rossa italiana.

Preso atto, pertanto, del contenuto del progetto di legge in esame, atteso che esso reca disposizioni, più volte prorogate, volte ad assicurare la prosecuzione delle iniziative in favore dei processi di pace nonché la partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali in corso, considerata altresì la necessità di prevedere un riconoscimento, anche dal punto di vista economico, al personale in questione, chiamato a svol-

gere, con senso di responsabilità e sacrificio, rilevanti funzioni di *peace-keeping* in territori stranieri particolarmente rischiosi, ritiene che ricorrano le condizioni per un orientamento positivo da parte della Commissione sul provvedimento in esame.

Passando, poi, agli emendamenti trasmessi dalle Commissioni riunite, fa presente che essi dovranno essere esaminati nel corso della discussione in sede legislativa del provvedimento. Con riferimento alle proposte emendative di più specifico interesse per la XI Commissione, segnala gli emendamenti 1.2 dei relatori e 3.4, sottoscritto dai deputati Cicu e Villecco Calipari, nonché l'articolo aggiuntivo 5.02, sottoscritto dai deputati Ascierio e Paglia.

Fa notare che, con l'emendamento 1.2 dei relatori, si autorizza il Ministero degli affari esteri a conferire – in relazione alle principali missioni internazionali a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione enucleate all'articolo 1 – incarichi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati, nonché a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità, ed a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in deroga alle disposizioni in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna. Sottolinea che, a sua volta, l'emendamento 3.4, considerate le peculiarità dei lavori effettuati dai reparti del Genio militare, con particolare riguardo a quelli connessi allo svolgimento di missioni internazionali, intende autorizzare il Ministero della difesa, nell'ambito delle risorse già stanziare a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a prorogare o rinnovare il contratto di lavoro a tempo determinato di ciascun lavoratore coinvolto nelle predette attività, per la durata massima complessiva di cinque anni. Infine, fa osservare che, con l'articolo aggiuntivo 5.02, si prevede – anche a fini previdenziali e ordinamentali – il riconoscimento della specificità del ruolo delle Forze armate, delle Forze di

polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, rinviando la disciplina attuativa di detto principio a successivi provvedimenti legislativi, con i quali si provvederà altresì a stanziare le occorrenti risorse finanziarie, nonché autorizzando il COCER (Consiglio centrale di rappresentanza militare) a partecipare, in rappresentanza del personale militare, alle attività negoziali svolte in attuazione delle predette finalità.

In relazione alle proposte emendative presentate – atteso anche che la loro discussione deve ancora avere luogo presso le stesse Commissioni riunite – evidenzia l'opportunità di non condizionare il dibattito in quella sede, limitandosi a prospettare un mero nulla osta all'ulteriore prosecuzione del loro esame nella sede legislativa.

In conclusione, propone di esprimere un parere favorevole sul testo del provvedimento e di formulare, per converso, un nulla osta sugli emendamenti trasmessi dalle Commissioni di merito.

Elisabetta RAMPI (PD), nel far notare che il provvedimento in esame reca disposizioni espunte dal cosiddetto « decreto-legge anticrisi », che sono state fatte confluire in una autonoma proposta di legge di iniziativa parlamentare, per consentire a tutti i gruppi di esprimere la propria posizione sul processo di partecipazione dell'Italia alle diverse missioni internazionali, auspica che su tale delicata materia il Parlamento sappia esprimere un sentimento di coesione e di profonda condivisione.

Ritiene, peraltro, di non potersi esimere dal manifestare talune perplessità che riguardano la copertura finanziaria del provvedimento, nonché alcuni aspetti della disciplina normativa in materia di personale. In merito alla prima questione, fa notare che le risorse necessarie al finanziamento del provvedimento vengono individuate, in modo assolutamente teorico ed incerto, in un altro provvedimento (il decreto-legge n. 78 del 2009), mettendo in tal modo a rischio la sostenibilità fi-

nanziaria della proposta normativa in questione. Sul secondo aspetto, sottolinea la carenza di organicità delle disposizioni in materia di personale, segnalando la necessità di un intervento legislativo di carattere più complessivo, nell'ambito del quale far rientrare una disciplina puntuale di tutti gli aspetti economici e normativi riguardanti le Forze Armate.

In conclusione, nel dichiarare comunque una condivisione di massima sull'impianto del provvedimento in esame, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore in ordine al progetto di legge n. 2602, auspicando che l'adesione del Paese al processo di partecipazione alle missioni internazionali possa contribuire a scongiurare tragici eventi come quello occorso nei giorni scorsi in Afghanistan, che testimonia l'alto tributo di sangue pagato dalle Forze Armate italiane nel quadro della cooperazione internazionale.

Teresio DELFINO (UdC), nel ricordare che la posizione del suo gruppo è notoriamente a favore del processo di partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, ritiene doveroso rendere omaggio ai militari italiani caduti nello svolgimento delle loro meritorie funzioni, rivolte al mantenimento della pace in territori conflittuali. Esprime, quindi, talune perplessità in ordine ad alcuni aspetti del provvedimento in esame, riguardanti la copertura finanziaria del provvedimento — che appare incerta e non del tutto adeguata a prestare pieno sostegno alle Forze militari italiane impegnate nelle aree a rischio — nonché la mancata definizione di precise « regole di ingaggio », che andrebbero applicate nell'ambito di tali missioni internazionali, in vista di una più efficace tutela del personale militare coinvolto.

Considerata la particolare delicatezza del provvedimento, preannuncia, comunque, il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore in ordine alla proposta di legge n. 2602.

Aldo DI BIAGIO (PdL), *relatore*, dichiara di condividere le considerazioni

svolte dai deputati intervenuti nel dibattito, che hanno dimostrato anche l'elevata sensibilità dei gruppi politici sul tema della partecipazione del personale militare alle missioni internazionali.

Ribadisce, quindi, la proposta di esprimere un parere favorevole sul testo del provvedimento e di formulare, al contempo, un nulla osta sugli emendamenti trasmessi dalle Commissioni di merito.

Teresio DELFINO (UdC) prende atto che sugli emendamenti presentati presso le Commissioni riunite III e IV, dei quali non è stato possibile approfondire adeguatamente il contenuto, il relatore si limita a prospettare l'espressione di un nulla osta, anche al fine di non entrare nel merito delle proposte emendative, che non sono ancora state esaminate dalle stesse Commissioni riunite.

Silvano MOFFA, *presidente*, nel dichiarare di condividere totalmente le osservazioni svolte dai deputati intervenuti sul delicato provvedimento in esame, intende esprimere un sincero apprezzamento per il lavoro svolto dai militari italiani impegnati nelle diverse missioni internazionali, manifestando altresì il più sentito cordoglio alla famiglia del militare molisano deceduto in Afghanistan nei giorni scorsi, che testimonia l'alto grado di pericolosità delle operazioni internazionali in cui sono coinvolte le Forze Armate.

Avverte, quindi, che — non essendovi ulteriori richieste di intervento — porrà ora in votazione distintamente le proposte del relatore di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame e di esprimere nulla osta sugli emendamenti trasmessi dalle Commissioni riunite III e IV.

La Commissione approva, con distinte votazioni, la proposta di parere favorevole sul progetto di legge in esame e la proposta di nulla osta sugli emendamenti trasmessi.

**Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013.**

**Doc. LVII, n. 2.**

(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, osserva che il Documento di programmazione economica e finanziaria 2010-2013, presentato dal Governo alle Camere lo scorso 15 luglio, indica i parametri economici essenziali relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione, le previsioni tendenziali e gli obiettivi di finanza pubblica: il Documento prevede, innanzitutto, che il PIL italiano registrerà quest'anno una contrazione del 5,2 per cento, anche se la crisi economica in atto mostra segni di attenuazione, tanto da ipotizzare la ripresa dal 2010, con il PIL previsto a +0,5 per cento; esso sottolinea, poi, come negli ultimi due-tre mesi si siano ripetuti « segnali non negativi », per l'economia mondiale e per quella italiana, mentre le tensioni sui mercati finanziari si sono gradualmente allentate, tanto che – sebbene l'incertezza sulle prospettive economiche rimanga elevata – si sta tuttavia evidenziando un'attenuazione delle spinte recessive.

Quanto ai conti pubblici, rileva che il Documento prospetta un leggero incremento del debito pubblico, poiché prevede che il *deficit* pubblico si attesti quest'anno al 5,3 per cento, per poi scendere al 5 per cento nel 2010. Osserva, tuttavia, che il dato migliora di molto se si considera il valore al netto delle misure *una tantum* e della componente ciclica, cioè dell'andamento dell'economia: in tal caso, infatti, il *deficit* strutturale si attesterà al 3,1 per cento nel 2009 e al 2,8 per cento nel 2010, mentre il debito al 115,4 per cento nel 2009 per poi crescere oltre il 118 per cento nel 2010.

Illustrati sinteticamente i dati generali, segnala quindi che, per quanto concerne i

profili di interesse della XI Commissione, il Documento si sofferma, in particolare, sulle ripercussioni della crisi economica nel mondo del lavoro, sulla riforma del *welfare*, sulle tendenze della spesa pensionistica e sulla riforma della pubblica amministrazione.

Con riferimento agli effetti della crisi sul mercato del lavoro, sottolinea che i dati sul ricorso alla Cassa integrazione guadagni (CIG) evidenziano un incremento del 283,3 per cento nel primo semestre del 2009 rispetto al primo semestre del 2008, per un totale di 373 milioni di ore autorizzate. A partire dal mese di marzo 2009, tuttavia, il *trend* di crescita sembra rallentare. In particolare, nel mese di giugno si è avuta una riduzione complessiva di 7 milioni di ore rispetto al mese precedente. Anche i dati sul « tiraggio », ossia il rapporto tra le ore di CIG utilizzate dalla aziende e quelle autorizzate dall'INPS, mostra un'inversione di tendenza negli ultimi mesi. Infatti, mentre nei primi sei mesi del 2008 tale rapporto è stato dell'80 per cento, nei primi sei mesi del 2009 si è attestato al 59 per cento.

Fa notare che il tasso di disoccupazione, ipotizzando una crescita nulla dell'offerta di lavoro, dovrebbe collocarsi all'8,85 nel 2009, peggiorare ancora lievemente nel 2020, per poi ridursi al 7,7 per cento nel 2013. Quanto agli interventi fin qui messi in campo dal Governo per fronteggiare la crisi, osserva che nel Documento si evidenzia innanzitutto che il 22 per cento circa delle risorse stanziato per il 2009 e il 46 per cento delle risorse stanziato per il 2010 sono destinate a interventi sul mercato del lavoro: l'esigenza di tutelare le fasce più deboli ed esposte agli effetti della crisi ha indotto a mettere in campo strumenti selettivi di sostegno del reddito (come il *bonus* straordinario in denaro ai nuclei familiari a basso reddito) e l'azione del Governo è stata improntata al rafforzamento del sistema di ammortizzatori sociali esistente ed alla loro estensione a favore dei lavoratori atipici, con l'obiettivo di non disperdere il capitale umano delle imprese e di apprestare una tutela anche ai lavoratori

più esposti, che in Italia sono tradizionalmente penalizzati da una struttura della spesa per protezione sociale concentrata soprattutto sui lavoratori assunti a tempo indeterminato. Fa presente che, ad avviso del Documento, essenziale in tale contesto si è rivelato un sistema di relazioni industriali cooperative e la leale collaborazione tra Stato e Regioni, grazie ai quali in Italia è stato possibile – assai più che in altri Paesi – conservare larga parte della base produttiva e occupazionale, attraverso strumenti di protezione sociale su base negoziale che presuppongono la sopravvivenza del rapporto di lavoro.

A tale riguardo, segnala che nel DPEF viene sottolineata l'importanza, da un lato dell'Accordo quadro siglato il 22 gennaio 2009 tra il Governo e le parti sociali, con il quale sono state poste le basi per un complessivo ammodernamento del sistema di relazioni industriali nel Paese, dall'altro dell'Accordo Stato-regioni del 13 febbraio 2009, che ha previsto una spesa complessiva di circa 8 miliardi, consentendo la concentrazione di fondi comunitari, nazionali e regionali per il finanziamento degli ammortizzatori sociali.

Rimarca quindi che, in tema di *welfare*, il Documento, richiamando i contenuti del Libro bianco sul futuro del modello sociale, evidenzia la necessità di promuovere il passaggio da un *welfare* assistenziale a un *welfare* delle opportunità e delle responsabilità condivise: il nuovo modello sociale dovrà basarsi sull'idea del lavoro come prima risposta al bisogno e sulla coerente applicazione del principio dell'universalismo selettivo, che implica l'erogazione dei benefici sulla base di una accurata selezione degli aventi diritto e meccanismi incentivanti di comportamenti virtuosi da parte dei beneficiari. Osserva che il presupposto per la sostenibilità del sistema di *welfare* è il corretto funzionamento del mercato del lavoro, che deve porsi tre obiettivi centrali: il diritto ad ambienti di lavoro sicuri; il diritto a un compenso equo, proporzionato anche ai risultati d'impresa; il diritto all'incremento delle conoscenze lungo tutto l'arco della vita. Si tratta, a suo giudizio, di diritti che

possono essere perseguiti nell'ottica dello « Statuto dei lavori » ipotizzato da Marco Biagi, quale corpo di tutele progressive del lavoro costruite per geometrie variabili in funzione della anzianità di servizio e del reale grado di dipendenza economica del lavoratore; le stesse proposte di incidere sul regime del recesso dal rapporto di lavoro potranno beneficiare di un maggiore consenso, se collegate a un congruo periodo di inserimento e collocate all'interno di un moderno sistema di tutele attive.

Fa presente che l'affermazione sostanziale di tali diritti dovrà essere sempre meno indotta dall'attore pubblico e sempre più affidata, in una logica di piena sussidiarietà, alle parti sociali, soprattutto nella dimensione territoriale e aziendale; centrale, in questa prospettiva, è la recente riforma del sistema di relazioni industriali, con le misure di detassazione della parte variabile del salario, che dovranno diventare strutturali al fine di sostenere adeguatamente la contrattazione di secondo livello e, con essa, l'incremento della produttività del lavoro. Rileva che, quanto agli interventi messi in campo dal Governo, nel Documento si ricorda che è in corso di definitiva approvazione il decreto legislativo in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e sono all'esame una serie di progetti di legge per la riforma del processo del lavoro, per un più efficiente raccordo tra scuola e mercato del lavoro, per il rilancio dell'apprendistato, per la regolamentazione del diritto di sciopero (al fine di tutelare gli utenti e garantire i diritti delle organizzazioni sindacali più rappresentative) e per la partecipazione dei lavoratori ai risultati aziendali, nella prospettiva di una nuova virtuosa alleanza tra capitale e lavoro.

Si sofferma, peraltro, sul tema della formazione professionale, ricordando che, all'esito dei lavori della Commissione d'indagine istituita sul tema, il Governo proporrà alle regioni un nuovo patto, al fine di modificare i criteri di finanziamento, il sistema delle certificazioni e promuovere la formazione in ambito aziendale. Inoltre, avverte che, con riferimento al lavoro

femminile, oltre a dar conto dei provvedimenti già adottati per una migliore conciliazione tra lavoro e famiglia (reintroduzione del lavoro intermittente, ampliamento del lavoro a chiamata, modifica della durata del lavoro a tempo determinato), il Documento ricorda che è in fase di avvio un Piano di azione per l'occupazione femminile, incentrato sulla modulazione degli orari di lavoro, su misure di incentivazione per l'assunzione delle donne nelle aree svantaggiate con i contratti di inserimento lavorativo previsti dalla cosiddetta « legge Biagi » e su innovative politiche di condivisione, comprensive della sperimentazione di buoni universali per i servizi di cura e assistenza alla persona.

Fa rilevare che, in materia previdenziale, il Documento dà conto, come richiesto dalla normativa vigente, delle tendenze di medio-lungo periodo della spesa pensionistica: dopo una sostanziale crescita del rapporto tra spesa pensionistica e PIL nel triennio 2008-2010, dovuta essenzialmente al consistente rallentamento della dinamica del PIL, si registra un andamento leggermente decrescente in base al quale il rapporto passa dal 15,5 per cento del 2010 al 15,3 del decennio 2015-2024. Durante tale fase, il processo di innalzamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anticipato limita i primi effetti espansivi indotti dalla transazione demografica e quelli dovuti alla bassa crescita economica degli anni immediatamente successivi alla recessione. Nel periodo 2025-2039, il rapporto riprende a crescere per effetto dell'incremento del numero di pensioni unitamente al decremento del numero di occupati, i cui effetti finanziari risultano in parte limitati anche dall'innalzamento dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato previsti nel regime misto e contributivo, oltre che in quello retributivo. Un incremento del numero delle pensioni è imputabile al progressivo aumento della speranza di vita e al passaggio alla fase di quiescenza delle generazioni del cosiddetto « *baby boom* ». La curva raggiunge il valore massimo di circa il 15,9 per cento nel 2039 e si riduce

al 14,6 per cento nel 2050, per assestarsi infine al 13,4 per cento nel 2060. Il miglioramento del rapporto nella parte finale del periodo di previsione (2040-2060) è dovuto essenzialmente al passaggio dal sistema di calcolo misto a quello contributivo, nonché alla progressiva eliminazione per morte delle generazioni del predetto « *baby boom* ».

Segnala peraltro che, relativamente alla spesa previdenziale (oltre che per quella assistenziale), nel Documento si sottolinea la necessità di ricercare con perseveranza e lungimiranza un confronto con le parti sociali, per individuare possibili percorsi di contenimento della spesa pensionistica, trattandosi di un intervento di prospettiva ritenuto necessario e non rinviabile da molti organismi internazionali.

Sottolinea che un ultimo punto di interesse del DPEF è costituito dalla riforma del lavoro pubblico, che si inserisce nel quadro di una più complessiva strategia di ammodernamento delle pubbliche amministrazioni, di cui il Documento stima gli effetti virtuosi sul sistema economico per il prossimo quinquennio. Nell'ipotesi prudenziale che nei prossimi cinque anni la produttività totale dei fattori del settore pubblico aumenti in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento (come somma dell'effetto già acquisito della riduzione dell'assenteismo nel settore pubblico, nonché dell'effetto atteso dell'azione di semplificazione delle procedure burocratiche e della riforma complessiva in corso di esame parlamentare), il prodotto potenziale crescerebbe in media da un minimo di 0,5 punti percentuali a un massimo di 1 punto percentuale in più all'anno, rispetto all'andamento in assenza dello *shock* determinato dalla riforma. Questo differenziale si esaurirebbe lentamente (nell'arco di dieci anni). Fa presente, poi, che sulla domanda aggregata l'effetto sarebbe compreso tra 0,4 e 0,6 punti percentuali in più di crescita media annua e si concentrerebbe in particolare sugli investimenti e le esportazioni. Ne deriva che, nel quinquennio considerato, i differenziali cumulati di crescita, tra lo scenario che modella gli effetti della riforma e

quello a legislazione invariata, sarebbero compresi tra 3 e 5 punti percentuali per il prodotto potenziale e tra 2 e 3,5 punti per la domanda aggregata. Il divario tra la maggiore crescita attesa per il prodotto potenziale e quella attesa per la domanda aggregata, che determina il PIL effettivo, dipenderà dalla fase del ciclo economico. Tuttavia, ritiene che vada notato che dall'azione di riforma della pubblica amministrazione intesa in senso largo (includendo cioè tutto il settore pubblico, compresi istruzione e sanità) si attende la quasi totale eliminazione del divario di crescita tra l'Italia e la media dei paesi dell'area dell'euro, che nell'ultimo decennio è stato di 0,8 punti percentuali annui.

Quanto allo specifico profilo della contrattazione collettiva nel pubblico impiego, infine, segnala che il Documento conferma come, in ottemperanza agli accordi del nuovo modello contrattuale, il Governo — previa concertazione con le confederazioni sindacali rappresentative nel pubblico impiego — provvederà anche a definire l'ammontare delle risorse da destinare agli incrementi salariali, nel rispetto e nei limiti della programmazione prevista dalla legge finanziaria. Osserva quindi che il DPEF prevede che, nella stessa sede concertativa, saranno verificate le eventuali risorse da destinare alla contrattazione integrativa, che potranno essere estese fino a ricomprendere il cosiddetto « dividendo dell'efficienza », ossia una quota fino al 30 per cento dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti dai processi di riforma e ammodernamento della pubblica amministrazione.

In conclusione, dichiara che — esposto nelle grandi linee il Documento, per le parti di più immediata competenza — attenderà le eventuali indicazioni che proverranno sull'argomento dal dibattito in Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.25.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 21 luglio 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Vie-spoli.*

**La seduta comincia alle 12.25.**

**Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.**  
**C. 344 Bellotti e C. 2369 Lo Presti.**

*(Seguito dell'esame e rinvio — Abbinamento del progetto di legge C. 2509 — Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'8 luglio 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stata presentata una proposta di testo unificato dei progetti di legge nn. 344 e 2369, elaborata dal Comitato ristretto, che il relatore prospetta di adottare come testo base per il seguito dell'esame in sede referente (*vedi allegato*).

In proposito, comunica che è stata nel frattempo assegnata alla Commissione anche la proposta di legge n. 2509, a prima firma del deputato Carlucci: poiché tale proposta verte su materia identica a quella recata dai progetti di legge all'esame della Commissione, ne è stato disposto l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento. Avverte, peraltro, che il relatore ha già fatto presente che il citato progetto di legge può considerarsi sostanzialmente assorbito nell'ambito della proposta elaborata dal Comitato ristretto, non rendendosi dunque necessaria, ai fini della sua unificazione, una ulteriore riunione del predetto Comitato.

Aldo DI BIAGIO (Pdl), *relatore*, intende confermare alla Commissione che il richiamato progetto di legge n. 2509 può di certo considerarsi assorbito nel testo unificato elaborato dal Comitato ristretto,

ricordando come – nel predetto testo unificato – siano stati accolti i medesimi principi e le stesse linee di intervento ora tracciati dalla nuova proposta di legge appena assegnata, a prima firma del deputato Carlucci. In proposito, ricorda anche che – qualora i presentatori intendessero intervenire sul testo unificato per specificare alcune sue parti o chiarire taluni punti – ciò potrà comunque avvenire tramite l'eventuale presentazione di proposte emendative, entro il termine che sarà individuato, a breve, dalla stessa Commissione.

Maria Anna MADIA (PD), nel sottolineare che il testo unificato predisposto nell'ambito del Comitato ristretto rappresenta il frutto di un'intensa e proficua attività di concertazione tra gruppi di maggioranza e opposizione, tesa ad un significativo miglioramento del contenuto originario delle proposte di legge in titolo, intende rivolgere un sincero ringraziamento al relatore, per la disponibilità mostrata nei confronti delle proposte avanzate dal suo gruppo.

Pur manifestando soddisfazione per l'impianto generale del provvedimento e, in particolare, per la rilevanza delle disposizioni in materia di copertura assicurativa dei rischi derivanti dallo svolgimento di attività subacquee ed iperbariche, prospetta peraltro l'esigenza di apportare limitate modifiche a taluni aspetti del testo unificato in questione, preannunciando in proposito la presentazione di specifici emendamenti. Si riferisce, in particolare, alla necessità di intervenire su quella parte del testo che, secondo l'attuale formulazione, prevede una distinzione tra gli enti che svolgono attività subacquee di tipo agonistico anziché di tipo amatoriale, nonché all'opportunità di sopprimere il riferimento testuale all'obbligo di « certificazione ISO » per le organizzazioni didattiche delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo. Riguardo a tale ultimo punto, riterrebbe infatti più idonea l'istituzione, presso il competente Ministero, di un apposito tavolo tecnico, nell'ambito del quale sia

possibile definire – anche in collaborazione con le regioni – più precisi e oggettivi criteri e *standard* didattici e formativi.

Silvano MOFFA, *presidente*, giudica importante il lavoro effettuato dal Comitato ristretto, che ha consentito di recepire anche le valide indicazioni provenienti dai soggetti più direttamente interessati, tra i quali indica, in particolare, l'IPSEMA, che ha svolto un ruolo di estrema utilità.

Nessun altro chiedendo di intervenire, propone quindi di adottare – secondo quanto prospettato dal relatore – il testo unificato delle proposte di legge in esame, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera, quindi, di adottare il testo unificato delle proposte di legge nn. 344, 2369 e 2509, elaborato dal Comitato ristretto, come testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Silvano MOFFA, *presidente*, propone che il termine per la presentazione di emendamenti al richiamato testo unificato, adottato come testo base, sia fissato alle ore 11 di martedì 28 luglio 2009.

La Commissione concorda.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionali iscritti in albi ed elenchi.**

**C. 1524 Lo Presti.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), *relatore*, fa presente che la proposta di legge n. 1524 reca disposizioni concernenti i soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, iscritti alle Casse professionali privatizzate; la proposta, in particolare, modifica l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 103 del 1996, al fine di prevedere che il contributo integrativo a carico degli iscritti alle Casse professionali (attualmente fissato da tale disposizione al 2 per cento del fatturato lordo), sia autonomamente stabilito con apposite delibere di ciascuna Cassa, approvate dai Ministeri vigilanti. Al riguardo, intende ricordare, in via preliminare, che le Casse di previdenza cui sono iscritti coloro che esercitano attività professionali sono state privatizzate, dal 1° gennaio 1995, nell'ambito del riordino generale degli enti previdenziali disposto con l'articolo 1, commi da 32 a 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; in attuazione di tale delega è stato emanato il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che ha disposto la trasformazione in associazione o fondazione, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, di una serie di enti. Rammenta che, successivamente, il comma 25 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha delegato il Governo ad emanare norme volte ad assicurare la tutela previdenziale in favore dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi: in attuazione di tale norma è stato emanato il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che ha assicurato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la tutela previdenziale per i richiamati soggetti, mentre in attuazione del decreto legislativo n. 103 del 1996 sono stati, a loro volta, istituiti una serie di enti privatizzati per psicologi, periti industriali, infermieri professionali, assistenti sanitari, biologi, agronomi forestali, attuari, chimici e geologi. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 509 del 1994, le associazioni e le fondazioni

hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.

Sottolinea inoltre che l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 103 del 1996, ha disposto l'applicazione, per tali enti, indipendentemente dalla forma gestoria prescelta, del sistema di calcolo contributivo, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di computo: gli iscritti alle Casse professionali, in virtù dei singoli regolamenti di gestione, sono tenuti al versamento di specifici contributi. In particolare, sottolinea che i regolamenti stabiliscono la misura del contributo soggettivo, legato principalmente al reddito dell'iscritto, nonché la misura del volume d'affari annuale su cui calcolare il contributo integrativo del 2 per cento, previsto per l'appunto dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 103 del 1996, su cui interviene la proposta di legge in esame. Fa notare, infatti, che tale limite, fissato per legge, non può essere superato — come è consentito alle Casse di cui al decreto legislativo n. 509 — con delibere degli organi amministrativi sia pure con l'approvazione del ministero vigilante.

In tal senso osserva, quanto alle finalità della proposta di legge in esame, che nella relazione illustrativa si afferma che, a seguito dell'adozione da parte delle casse previdenziali privatizzate del metodo di calcolo contributivo delle prestazioni pensionistiche e della presenza di aliquote contributive estremamente contenute, si rendono necessari interventi volti ad incrementare la base di calcolo del trattamento pensionistico, espressa dai montanti contributivi, al fine di garantire un'accettabile adeguatezza dei trattamenti pensionistici in continuità con il reddito professionale percepito al momento della cessazione dell'esercizio della professione. Fa presente pertanto che, in relazione a ciò, la possibilità di rimuovere tale vincolo normativo e, nell'alveo dell'autonomia gestionale riconosciuta agli enti di previdenza privati dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di fissare in modo

discrezionale una maggiore aliquota da applicare sui volumi di affari lordi, potrebbe rappresentare, di per sé, un'opportunità, sia pur non risolutiva, di incrementare i montanti contributivi che rimangono pur sempre ragguagliati ai versamenti effettuati.

In proposito, segnala peraltro che la materia trattata dal provvedimento è stata anche oggetto di un apposito ordine del giorno esaminato dalla Camera (Di Biagio ed altri n. 9/1713/4), accolto dal Governo nella seduta del 13 novembre 2008, che ha impegnato l'Esecutivo « ad adottare opportune iniziative per la modifica del limite normativo stabilito che fissa l'aliquota percentuale del contributo integrativo nell'attuale 2 per cento del fatturato lordo, rimettendo la determinazione della percentuale all'autonomia anche delle singole casse ed enti di previdenza interessati ».

Infine, giudica necessario ricordare che una disposizione di contenuto analogo a quella oggetto del provvedimento in esame è contenuta all'articolo 6 della proposta di legge n. 2312 (a prima firma del deputato Saglia), di cui la XI Commissione ha avviato l'esame in sede referente il 14 maggio 2009. In proposito, segnala che, nell'ambito del Comitato ristretto istituito per l'istruttoria di questo provvedimento, si è convenuto sull'opportunità di stralciare tale norma, al fine di consentire una più approfondita valutazione della questione del contributo previdenziale integrativo dei professionisti iscritti in albi ed elenchi, attraverso l'avvio dell'esame di un apposito provvedimento, quale appunto il progetto di legge in esame, avente ad oggetto unicamente tale specifico profilo.

Auspica, in conclusione, l'approvazione del provvedimento in esame da parte della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.40.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 21 luglio 2009. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA.*

**La seduta comincia alle 16.05.**

**Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013.**

**Doc. LVII, n. 2.**

(Parere alla V Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nell'odierna seduta antimeridiana.

Giulio SANTAGATA (PD), nel fare riferimento al quadro di finanza pubblica delineato dal DPEF, dichiara il proprio sconcerto dinanzi alla sostanziale convergenza tra i dati riferiti alle principali voci programmatiche aggiornate (quali indebitamento netto, avanzo primario, indebitamento netto strutturale, variazione strutturale e debito pubblico) e quelli relativi al nuovo tendenziale a legislazione vigente, che, a suo avviso, sarebbe il segno inequivocabile del carattere vago e generico dell'attuale manovra economico-finanziaria messa in atto dal Governo in carica, che non indica alcuna direzione strategica da intraprendere per fronteggiare la crisi. La mancanza di una precisa connotazione di tale operazione di finanza pubblica, avvalorata dall'assenza di precisi significati macroeconomici, sarebbe – a suo avviso – l'ennesima dimostrazione dell'incapacità dell'Esecutivo di affrontare la delicata fase economica in atto, peraltro già ampiamente testimoniata dai numerosi provvedimenti di carattere finanziario adottati dal Governo da oltre un anno. Fa notare che il suo giudizio sull'indirizzo politico del Governo trova conforto anche in recenti analisi svolte dal Fondo monetario internazionale, le quali, nel mettere a confronto gli investimenti realizzati in

chiave anticiclica dai diversi Paesi dell'OCSE, fanno emergere in modo certo l'arretratezza della posizione del Paese sul versante delle risorse destinate a finanziare gli interventi per il sostegno al reddito e per combattere la crisi.

Nel rilevare che la coincidenza dell'indebitamento programmatico e quello tendenziale si giustificerebbe soltanto se fosse conseguita al termine di un percorso di attuazione di misure « anticrisi » condotto con logica e coerenza in un arco temporale adeguato, fa presente, al contrario, che il Governo, dopo aver dichiarato nell'anno precedente di aver voluto mettere in sicurezza i conti, in prospettiva del pareggio di bilancio indicato nell'anno 2013, si trova già oggi alle prese con una situazione di finanza pubblica gravemente deficitaria, che rende quasi impossibile il raggiungimento dell'equilibrio del saldo di bilancio entro i termini prefissati. Osserva, pertanto, che lo stesso Governo, invece di agire con trasparenza e chiarezza, segue una linea di politica economica confusa e contraddittoria, che risulta frammentata e diluita nel contenuto di provvedimenti d'urgenza dal carattere eterogeneo, dietro i quali vi è la volontà di nascondere all'opinione pubblica la reale misura degli interventi posti in essere.

In conclusione, ritiene che l'azione dell'Esecutivo, come già avvenne nel periodo 2001-2006, sta portando allo sfascio i conti pubblici e sta lasciando una difficile eredità economica da gestire, con la prospettiva allarmante di far gravare sulle spalle dei cittadini pesanti sacrifici, sia in termini di minore occupazione sia in termini di minori capacità di sviluppo economico delle imprese.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, intende comunicare alla Commissione che il presidente Moffa si scusa per l'inatteso protrarsi della discussione in sede legislativa, presso la IX Commissione, di un importante provvedimento in materia di modifiche al Codice della strada, sul quale svolge la funzione di relatore: per tale ragione, non sarà possibile assicurare la sua presenza alla corrente seduta.

Luigi BOBBA (PD) rileva un'assoluta mancanza di novità nel DPEF, come peraltro riconosciuto dallo stesso Ministro dell'economia e delle finanze, che ha affermato che l'unica novità del Documento è che non ci sono novità. Tale valutazione, a suo giudizio, trova conferma in una serie di affermazioni in esso contenute, che appaiono vuote, puramente teoriche e fondate, in prevalenza, su mere congetture, che non possono assurgere al ruolo di serie previsioni programmatiche. Nel far notare la paradossale coincidenza tra indebitamento programmatico e tendenziale indicata nel DPEF, che comporterà un impegno assai ridotto di risorse aggiuntive in interventi pubblici, osserva che il Governo mette in atto una politica economica che non fronteggia la crisi, ma quasi tende ad ignorarla o a « costeggiarla », senza prendersi la responsabilità di adottare valide misure in funzione anticiclica – come invece richiesto a gran voce dai gruppi di opposizione – soprattutto a vantaggio delle categorie più svantaggiate, quali lavoratori precari, piccole e medie imprese e famiglie con redditi bassi.

Nell'esprimere la propria contrarietà all'emendamento del Governo presentato al cosiddetto « decreto-legge anticrisi », volto ad innalzare l'età pensionabile delle donne nel settore pubblico e introdotto senza che vi sia stato alcun confronto con le parti sociali – in contrasto con lo stesso stile del giuslavorista Marco Biagi, più volte evocato per giustificare la riforma previdenziale – fa notare che il DPEF sembra indicare un aggravamento del rapporto tra spesa pensionistica e PIL, con conseguente ed evidente peggioramento nella ripartizione delle risorse per il finanziamento di altri interventi di tipo sociale, a favore delle categorie più disagiate, nei confronti delle quali l'Esecutivo ha assunto provvedimenti assolutamente inefficaci, come la cosiddetta « *social card* ». Osserva, pertanto, che il Governo, come già avvenne nella XIV legislatura con la « riforma Maroni », imprime un'inopportuna accelerazione nel processo di riforma delle pensioni, ponendo a carico dei

futuri Governi la responsabilità di dare attuazione a tali inadeguate decisioni.

Ritiene, altresì, di individuare un altro punto debole della politica del Governo nell'altro emendamento proposto dalla maggioranza al « decreto-legge anticrisi », volto a favorire il rientro dei capitali dall'estero, ossia il cosiddetto « scudo fiscale », con il quale ritiene che si intenda coprire l'espansione della spesa pubblica determinata dall'assunzione di provvedimenti sbagliati. In proposito, osserva che tale operazione fa presumere un ulteriore condono e l'applicazione di una regola di impunità, tipica di questo Governo, che non intraprende alcuna azione di contrasto all'evasione fiscale e, al contrario, sembra accanirsi ostinatamente nei confronti dei cittadini onesti che continuano a finanziare i servizi pubblici al posto degli evasori.

In conclusione, ritiene che dall'attuale DPEF emerga un quadro economico avvilente, che evidenzia un costante stato di decrescita del Paese e una mancanza assoluta di sviluppo, elementi rispetto ai quali il Governo non assume alcuna valida iniziativa che possa garantire un rilancio effettivo della produttività e una conseguente affermazione della stabilità sociale.

Lucia CODURELLI (PD) ritiene preliminarmente di dover prendere atto del sostanziale disinteresse dei gruppi di maggioranza rispetto al dibattito in corso, testimoniato dall'assenza pressoché totale di deputati appartenenti a tali gruppi, che evidentemente non hanno alcuna intenzione di aprire un reale confronto in Commissione sugli argomenti di politica economica e del lavoro. Osserva, peraltro, ironicamente che il DPEF per gli anni 2010-2013 – anche questa volta approvato in pochi minuti dal Consiglio dei ministri, come sottolineato dal Presidente del Consiglio, non per mancanza di democrazia, ma perché « il documento era stato approfondito precedentemente con tutti i ministri e i loro collaboratori » – dovrebbe, in teoria, far stare tutti tranquilli, considerato anche che, dopo la manovra finanziaria del settembre 2008, approvata

in nove minuti, ed i provvedimenti che ne sono seguiti, lo stesso Governo assicura ora che i numeri del Documento sono compatibili con gli impegni europei. In realtà, fa notare che non vi sono adeguate risposte alla crisi, giudicando impegnative le affermazioni – contenute nel Documento – per cui le entrate tengono e la caduta rallenta.

Dopo avere richiamato taluni passaggi, che ipotizzano una ripresa a partire dal 2010 e sostengono che negli ultimi due-tre mesi si sono ripetuti segnali non negativi, per l'economia mondiale e per quella italiana, laddove le tensioni sui mercati finanziari si sono gradualmente allentate, fa presente che lo stesso Documento prevede per quest'anno una contrazione del PIL del 5,2 per cento, quantifica anche la ripresa con un PIL a +0,5 per cento nel 2010 e al +2 per cento per ciascuno degli anni 2011-2013 e stima un riavvio degli investimenti privati nel prossimi triennio. A suo avviso, tuttavia, la realtà di tutti i giorni è un'altra: l'andamento della crisi economica, che il Governo ha finora negato e sottovalutato, prima disconoscendone l'esistenza e poi dandola già per conclusa, dimostra che l'Italia è l'unico Stato europeo in cui vi è stata una posizione consapevole di negazione della realtà.

Ripercorsa qualche cifra relativa alla diminuzione della produzione industriale e degli ordinativi, nonché al crollo delle esportazioni, ritiene che i dati di natura macroeconomica confermino che erano giuste le previsioni della Banca d'Italia, e sbagliate quelle del Ministero dell'economia, di appena un mese fa. Osserva, peraltro, che il dato peggiore riguarda il settore dell'occupazione, destinata a una vera e propria discesa che avrà luogo dal prossimo settembre fino alla primavera del 2010. Si tratta, a suo avviso, di una discesa strutturale e non congiunturale, in quanto accompagnata dalla distruzione di posti di lavoro, che per molti anni non saranno compensati da un'estensione della base produttiva.

Fa rilevare che il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente del

Consiglio continuano imperterriti ad ostentare grande tranquillità, mentre – mettendo insieme piccoli « tasselli » di sostegno fiscale, talmente minimali che neppure i diretti interessati ne percepiscono sollievo – gli interventi previsti sono comunque differiti, per la loro effettiva efficacia, alla primavera-estate del 2010, cioè tra un anno da oggi: il Governo preferisce, inoltre, non parlare di famiglie « monoreddito », lavoratori in CIG e disoccupati, perché a questi soggetti esso non si è ancora rivolto, se non con l'invito spregiudicato a spendere e sostenere i consumi. Richiamate, quindi, talune richieste provenienti dalle associazioni imprenditoriali del Lecchese, che prospettano l'adozione di una serie di interventi strategici da parte del Governo in tema fiscale e patrimoniale, ricorda che ad oggi vi sono aziende che registrano cali del fatturato del 70 per cento, con una seria situazione di cassa integrazione guadagni. In sostanza, ritiene che – come emerge dalle affermazioni di queste realtà imprenditoriali sul territorio – la crisi in atto sia tutt'altro che psicologica, bensì reale, con le aziende in ginocchio, senza liquidità e con prospettive blande di ripresa.

Sottolinea, peraltro, che – di fronte a queste denunce – si assiste ancora una volta ad un provvedimento tardivo, non all'altezza della situazione, ma che ha visto l'inserimento di una disposizione normativa, che definisce una vera e propria « perla », rappresentata dal cosiddetto « scudo fiscale », dal quale il Ministro Tremonti si attende un recupero di 3-4 miliardi di capitali e un beneficio per l'erario del 5 per cento sui guadagni che questi capitali hanno realizzato nel periodo in cui restarono nascosti ed evasi nei vari « paradisi fiscali ». A suo giudizio, si tratta di un intervento con cui si cancellano le prove che dovrebbero rendere concreta la punibilità prevista dalle norme, sia rispetto al giudice civile che a quello penale, si realizza l'ennesimo pasticcio inaccettabile, perché il Parlamento dovrà abolire la punibilità o abolire il divieto di provarla, si mette in atto una misura che definisce « oscena », con una

penalizzazione del « popolo degli onesti », che ancora una volta, di fronte alla pubblicazione dei redditi del 2008, si sente insultato, in quanto la vasta platea dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, che paga le imposte per ritenuta alla fonte (e, quindi, fino all'ultimo centesimo), continua ad assistere al vergognoso ed indecente spettacolo di evasori fiscali che ottengono una sanatoria, pagando una tassa « *una tantum* » del tutto irrisoria. Giudica, quindi, intollerabile che, in un Paese sempre più ingiusto ed iniquo, i poveri debbano da soli, con le tasse pagate per intero, mantenere i servizi universali (dalla sanità, alla sicurezza, alla scuola pubblica, alla giustizia): la rabbia e la protesta tra i contribuenti che fanno il loro dovere ha ormai raggiunto livelli non più sopportabili ed è a un livello di guardia.

Sottolinea, altresì, che si vuole ora « fare cassa » sulla pelle delle donne e, attraverso un colpo di mano per decreto, si alza l'età pensionabile nel pubblico impiego in nome di una sentenza comunitaria, senza aprire una discussione nelle sedi preposte. In proposito, ricorda che le pensioni medie sono di 660 euro – importo percepito e denunciato – e su questo importo si vuole speculare per rendere qualche servizio, peraltro dovuto, in luogo della promozione di investimenti sul lavoro femminile, sulle carriere, sui salari e sulla tutela della maternità. Al contrario, occorre arrivare, a suo avviso, alla condisione del principio per cui gli investimenti a favore dei servizi non sono solo per le donne, ma per la società tutta (una società, oggi, più che mai insicura e sola): la sfida è, dunque, questa, se si intende fare ripartire l'economia nel Paese e se si vuole agire per un futuro più inclusivo e solidale.

Donella MATTESINI (PD), nel condividere totalmente le considerazioni testé svolte dai deputati del suo gruppo, intende stigmatizzare con forza l'atteggiamento di assoluta noncuranza della maggioranza nei confronti del dibattito odierno, testimoniato dalla quasi totale assenza degli esponenti dei gruppi di centrodestra. A

suo avviso, tale comportamento, che indicherebbe in modo palese la scarsa propensione al dialogo della maggioranza stessa, appare il segnale evidente di un profondo *deficit* democratico esistente nel sistema politico italiano, che rischia di pregiudicare in modo grave le prerogative del Parlamento, in perfetta antitesi rispetto alle recenti dichiarazioni del Presidente della Repubblica, tendenti invece a richiamare l'attenzione sul rispetto dei principi di leale e reciproca collaborazione tra schieramenti politici e tra istituzioni. Al riguardo, ritiene opportuno che la stessa maggioranza avvii al suo interno una seria riflessione sul ruolo da essa svolto nelle sedi parlamentari, che ritiene non possa essere ridotto ad una semplice ratifica di decisioni prese in altre sedi.

Passando ad esaminare nel merito il contenuto del DPEF, ritiene che esso delinei un quadro di finanza pubblica assolutamente irrealistico, non confortato da alcun dato concreto: la presunta stabilità dei conti pubblici, che in tale Documento si dichiara sia stata conseguita nel rispetto della coesione sociale, sarebbe, a suo avviso, smentita dalla crescita esponenziale del debito pubblico (peraltro citata da autorevoli esponenti del mondo economico), che ritiene non possa essere legata solamente alla crisi economica in atto. Osserva che quella stessa coesione sociale, di cui si parla nel Documento, è messa in grave pericolo da talune misure che il Governo si appresta ad introdurre nell'ambito del « decreto-legge anticrisi » – in corso di conversione presso la Camera dei deputati – tra le quali cita, in particolare, il cosiddetto « scudo fiscale », volto a far rientrare nel Paese i capitali illecitamente detenuti all'estero. Tale operazione, a suo avviso, sarebbe un vero e proprio elogio all'evasione fiscale, con il quale si minerebbero le basi di un sano rapporto tra cittadini e istituzioni, ponendosi in contrasto, peraltro, con quelle stesse indicazioni programmatiche in materia di mercato e finanza emerse dalla recente riunione del G8.

A dispetto delle dichiarazioni programmatiche contenute nel DPEF, ritiene che il

Governo prosegua con la sua linea di politica economica contraddittoria e priva di una visione a lungo termine, peraltro frammentata in provvedimenti diversi, che definisce ironicamente delle vere e proprie « pillole del giorno dopo », dal momento che esse negano l'attualità della crisi economica e spostano l'attenzione su un momento temporale successivo, che però appare ancora concretamente lontano. Pur ritenendo condivisibili in linea di principio taluni passaggi del Documento, soprattutto laddove si indica la messa in campo di misure destinate alle imprese, volte a facilitare l'accesso al credito e ad allentare i vincoli di liquidità per le stesse, rileva una contraddizione tra quanto ivi affermato e quello che accade nella realtà dei diversi territori locali, nei quali si registra, al contrario, un comportamento delle banche volto a chiudere i « rubinetti del credito » ed a rendere più restrittive le condizioni di accesso ad esso, soprattutto da parte delle piccole e medie imprese, che rischiano di rimanere asfissiate. Si domanda, in particolare, se qualcuno a livello governativo stia effettivamente monitorando la situazione, anche al fine di rendersi conto di quale sia l'efficacia delle misure sinora poste in essere.

Mette in evidenza, altresì, una certa incoerenza tra quanto affermato nel DPEF e le decisioni concrete assunte dal Governo in materia di investimenti sul capitale umano e sull'innovazione, segnate da dolorosi tagli che hanno avuto ad oggetto il mondo della scuola, dell'università e della ricerca. Ritiene di valutare contrastante con la realtà anche la parte del Documento relativa alla riforma della pubblica amministrazione, dal momento che su di essa sembrano emergere pesanti contrasti in seno alla stessa maggioranza, confermati dalla fase di stallo in cui versa l'esame dello schema di decreto attuativo della legge n. 15 – recentemente approvata dalle Camere – che non può essere giustificata semplicisticamente con il ritardo nel pronunciamento da parte della Conferenza unificata. In conclusione, per tutte le ragioni esposte, non può che dichiarare la sua netta contrarietà al-

l'azione di politica economica messa in campo dal Governo, che appare priva di logica e fondata su elementi non veritieri.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, osserva che, nel corso del dibattito odierno, è stata più volte sollevata una severa critica ai gruppi di maggioranza per le numerose assenze registrate. Ritiene opportuno, al riguardo, fare proprie le perplessità espresse dai deputati intervenuti, riservandosi di sottoporre tale questione al presidente della Commissione, oltre che ai rappresentanti dei gruppi di maggioranza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, avverte quindi che, in considerazione delle modifiche intervenute nei lavori dell'Assemblea per la corrente settimana, la seduta della Commissione in sede consultiva, già prevista per domani, sarà fissata alle ore 15.30.

La Commissione prende atto.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.55.**

ALLEGATO

**Disciplina delle attività subacquee e iperbariche (C. 344 Bellotti,  
C. 2369 Lo Presti e C. 2509 Carlucci).**

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO  
ADOTTATO COME TESTO BASE**

## CAPO I

ORDINAMENTO  
DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE

## ART. 1.

*(Oggetto e finalità).*

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di attività subacquee e iperbariche e di servizi di carattere turistico-ricreativo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione e in conformità con i principi della normativa dell'Unione Europea. Sono fatte salve le competenze delle regioni, a statuto speciale e ordinarie, e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di attività subacquee e iperbariche svolte a titolo professionale individuate dai rispettivi statuti.

2. L'attività subacquea è libera. Lo Stato e le regioni, di concerto con i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d'impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli utenti, assicurando le informazioni ad essi relativi.

## ART. 2.

*(Ambito di applicazione).*

1. Per attività subacquee si intendono le attività svolte, con l'ausilio di autorespira-

tori, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso; le attività subacquee si distinguono in due differenti settori, con finalità diverse:

*a)* lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e imprese di lavori subacquei e iperbarici, regolamentati dal capo II;

*b)* servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo, effettuati da istruttori subacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subacqueo, organizzazioni didattiche subacquee, regolamentati dal capo III.

2. Le attività svolte nell'ambito delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché quelle svolte nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, nonché le attività iperbariche svolte nell'ambito di strutture sanitarie ed ospedaliere sono regolamentate, anche in deroga alle disposizioni della presente legge, dalle normative relative alle amministrazioni di appartenenza.

## CAPO II

OPERATORI SUBACQUEI E IPERBARICI  
PROFESSIONALI, IMPRESE SUBACQUEE E IPERBARICHE

## ART. 3.

*(Definizioni).*

1. Sono operatori subacquei e iperbarici professionali coloro i quali compiono,

a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo o non continuativo, attività connesse a lavori subacquei o iperbarici in mare e in acque interne, marittime e non, a profondità con pressione superiore a quella atmosferica, oppure a pressione atmosferica con l'ausilio di appositi mezzi, strutture o veicoli subacquei.

2. Sono imprese subacquee o iperbariche le imprese che eseguono lavori subacquei o iperbarici, incluse quelle che producono impianti iperbarici.

ART. 4.

*(Qualifiche professionali ed ambiti operativi).*

1. Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intende per operatore tecnico subacqueo, di seguito definito con l'acronimo OTS, colui il quale, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso apposito iter formativo, è in grado di effettuare immersioni subacquee a scopo lavorativo a profondità e pressione variabile, in rapporto al proprio livello di qualificazione, utilizzando attrezzature individuali di protezione termica e sistemi ed attrezzature per la respirazione di gas compressi.

2. L'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 avviene per le seguenti qualifiche professionali:

a) operatore di basso fondale, che effettua immersioni sino alla profondità di 50 metri;

b) operatore di alto fondale, che effettua immersioni anche oltre i 50 metri di profondità con il supporto di impianti iperbarici;

c) operatore tecnico iperbarico, di seguito definito con l'acronimo OTI, che è addetto alla manovra delle camere iperbariche e agli impianti di saturazione ovvero colui il quale, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso apposito iter formativo, è in grado di manovrare ed utilizzare l'impianto iperbarico di supporto alle attività subacquee professionali,

in modo tale che agli OTS, soggetti agli agenti iperbarici, vengano in ogni momento assicurate ottimali condizioni fisiologiche.

ART. 5.

*(Registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali).*

1. Presso ciascun compartimento marittimo è istituito, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il registro degli operatori subacquei ed iperbarici professionali.

2. È fatto divieto a chiunque non sia iscritto nel registro di cui al comma 1 di svolgere a titolo professionale, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività svolta come OTS e OTI, come definiti ai sensi dell'articolo 4.

3. L'iscrizione nei registri istituiti presso ciascun compartimento marittimo consente all'operatore di esercitare la sua attività su tutto il territorio nazionale e nell'ambito europeo.

ART. 6.

*(Requisiti per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali).*

1. Per ottenere l'iscrizione nel registro sono necessari i seguenti requisiti:

a) la maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altri Stati membri dell'Unione europea. Possono richiedere l'iscrizione anche i cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea che siano in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformità alle previsioni della disciplina nazionale in materia di immigrazione;

c) diploma della scuola dell'obbligo o titoli equivalenti, ivi compresi quelli conseguiti all'estero e riconosciuti;

d) avere conseguito l'attestato di qualificazione professionale al termine di corsi effettuati, sia direttamente dagli assessorati regionali preposti alla formazione professionale ed aventi strutture tecniche e didattiche idonee allo scopo, sia da scuole o centri di formazione professionale, del pari

aventi strutture tecniche e didattiche idonee allo scopo, autorizzati dalle regioni territorialmente competenti;

e) in alternativa rispetto a quanto previsto alla lettera d), aver conseguito il titolo presso una scuola militare o presso una scuola di un corpo dello Stato;

f) sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti dell'apparato cardio-vascolare e otorino-laringoiatrico, nonché da alterazioni del sistema neurologico e psichico, accertata dal medico di porto o da un medico designato dal capo del compartimento marittimo o da un medico del Servizio di Assistenza Sanitaria al Personale Navigante (di seguito SASN) o anche da un medico specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee o medico diplomato da master universitario di II livello in medicina subacquea ed iperbarica, entrambi in possesso anche di certificazione di livello *II A DMAC/EDTC med*, di seguito denominato « medico subacqueo »; sono comunque esclusi i soggetti affetti da obesità, i soggetti dediti all'alcool e i soggetti tossicodipendenti;

g) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena superiore ai tre anni oppure per un delitto contro la fede pubblica che preveda l'interdizione dai pubblici uffici, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

2. Per i cittadini stranieri il titolo di qualificazione professionale per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 è valido solo se legalmente riconosciuto nello Stato che lo ha rilasciato.

3. Al personale iscritto nelle matricole della gente di mare in possesso dei requisiti di cui al presente articolo può essere rilasciato, su richiesta dell'interessato alla

autorità marittima, il libretto di navigazione previsto dall'articolo 132, primo comma, del codice della navigazione ed ai sensi dell'articolo 220 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

4. Al personale che opera nell'ambito dei porti viene rilasciato il libretto di ricognizione di cui al comma secondo dell'articolo 132 del codice della navigazione.

5. Per la tenuta del libretto di navigazione e di quello di ricognizione si applicano le disposizioni del codice della navigazione e relativo regolamento.

#### ART. 7.

*(Sorveglianza sanitaria e ricorso avverso gli accertamenti medico-sanitari).*

1. La persistenza dei requisiti fisici di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), è condizione per l'esercizio della professione di operatore subacqueo o iperbarico.

2. Ciascun operatore deve essere sottoposto a visita medica dettagliata per l'accertamento della permanenza dell'idoneità psico-fisica, effettuata secondo i medesimi criteri di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f) da parte del medico del porto o del SASN o anche da un medico subacqueo:

a) in seguito a infortunio o malattia prolungata, quale condizione per la riammissione all'esercizio dell'attività professionale;

b) annualmente, con la previsione che, dopo il compimento del quarantacinquesimo anno di età, devono essere disposti accertamenti appropriati per la sorveglianza del danno da esposizione a lungo termine all'ambiente iperbarico.

3. L'inosservanza di quanto disposto dal presente articolo comporta la sospensione della validità abilitativa del libretto di cui all'articolo 9 e conseguentemente dell'attività relativa sino alla successiva regolarizzazione della posizione dell'interessato.

4. Contro le risultanze delle visite sanitarie di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *f*), e quelle sancite dal presente articolo è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita, a una commissione istituita presso il compartimento marittimo e composta da tre medici esperti in medicina subacquea e designati:

*a*) uno, che svolge la funzione di presidente, dal capo del compartimento marittimo;

*b*) uno dal Ministero della Salute;

*c*) uno dall'Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo (di seguito denominato « IPSEMA »).

#### ART. 8.

##### *(Registro delle imprese di lavoro subacquee).*

1. Presso ciascun compartimento marittimo è istituito, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il registro delle imprese subacquee e, in un'apposita sezione, dei centri di formazione per la formazione professionale degli operatori subacquei ed iperbarici.

2. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al comma 1 sono necessari i seguenti requisiti:

*a*) un sistema di gestione della sicurezza, con procedure che garantiscano la sicurezza dei lavoratori in conformità alla legislazione vigente in materia e il rispetto dell'ambiente;

*b*) un sistema di gestione della qualità, in conformità alle norme comunitarie;

*c*) stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai terzi per lo svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche;

*d*) numero di codice fiscale e di partita IVA;

*e*) certificato di iscrizione alla competente camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato (CCIAA), con indicazione dell'attività specifica dell'impresa, dei legali rappresentanti, degli amministratori dell'organismo associativo, nonché degli eventuali soci con responsabilità personale illimitata, e dal quale risulti che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o cessazione di attività. In alternativa, per tali ultime attestazioni, oltre al certificato di iscrizione alla CCIAA, può essere presentato certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente;

*f*) nominativo e generalità del datore di lavoro;

*g*) nominativo e generalità del responsabile per il servizio di prevenzione e protezione (RSPP);

*h*) nominativo del medico competente, incluso anche il medico subacqueo di cui all'articolo 6 comma 1, lettera *f*);

*i*) aver adempiuto agli obblighi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali per il personale dipendente, nei confronti dell'IPSEMA.

3. Le variazioni dei dati di cui al comma 2 devono essere tempestivamente comunicate al compartimento marittimo competente.

4. L'iscrizione nel registro consente all'impresa di effettuare lavori subacquei su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea.

5. È fatto divieto ai soggetti non iscritti nel registro di svolgere le attività di cui all'articolo 3, comma 2.

6. Per la tenuta del registro e per l'effettuazione dei controlli periodici, le imprese sono tenute a versare ai compartimenti marittimi competenti un diritto di iscrizione annuale determinato, in relazione alla natura dell'attività e al numero delle imprese iscritte, in misura tale da coprire interamente il costo del servizio

reso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 9.

*(Libretto personale operatori subacquei e iperbarici).*

1. È istituito, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il libretto personale degli operatori subacquei ed iperbarici, di seguito definito con l'acronimo LP. Nel LP devono essere annotate in lingua italiana e inglese:

- a) la qualifica professionale;
- b) l'eventuale conseguimento di specializzazioni professionali;
- c) l'idoneità medica;
- d) l'ambito operativo: basso fondale, alto fondale o saturazione;
- e) le singole immersioni effettuate, con l'indicazione della massima profondità raggiunta, o la data di inizio e fine nel caso di immersioni che superino le ventiquattro ore di durata complessiva;
- f) i periodi di compressione in camera iperbarica;
- g) l'autorizzazione annuale allo svolgimento delle attività subacquee ed iperbariche da parte del compartimento marittimo competente, in caso di lavoratore autonomo;
- h) la vidimazione autografa da parte del datore di lavoro o di un suo rappresentante delle singole immersioni o compressioni in camera iperbarica, o dal committente, in caso di lavoratore autonomo;
- i) la descrizione sommaria del lavoro eseguito;
- l) gli eventuali infortuni.

2. Il LP di cui al comma 1, conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vidimato agli operatori subacquei ed iperbarici dal compartimento marittimo competente.

3. La tenuta del LP è affidata all'operatore subacqueo ed iperbarico, che è tenuto a portare con sé il libretto in ogni occasione in cui sia chiamato a svolgere prestazioni professionali ed è tenuto ad esibirlo in qualunque momento, ai funzionari pubblici addetti al controllo sul rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro ed alle autorità di pubblica sicurezza svolgenti funzioni di polizia terrestre e marittima.

4. Il LP deve essere presentato, a cura dell'interessato, a cadenza annuale al compartimento marittimo competente al fine di rinnovare l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa, previo superamento dell'esame di idoneità psico-fisica.

5. In caso di infortunio, di qualsiasi genere e natura e da qualunque causa determinato, ovvero in caso di malattia che comporti una interruzione dell'attività lavorativa, l'operatore deve consegnare il LP al datore di lavoro, affinché questi provveda, in seguito al rilascio di un certificato sanitario da parte del medico del porto o del SASN, o anche da un medico subacqueo, all'annotazione dell'interruzione dell'attività lavorativa, specificandone la durata e la causa. Nel caso trattasi di lavoratore autonomo, l'annotazione sul LP è effettuata dal medico del porto o dal SASN o anche da un medico subacqueo, che attesta altresì il ripristino dei requisiti di idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'attività lavorativa.

6. Il LP sarà trattenuto dal datore di lavoro, nel caso trattasi di lavoratore dipendente, per tutto il periodo di interruzione del lavoro e sarà riconsegnato all'operatore interessato a presentazione da parte di questi di certificazione medica attestante il ripristino del requisito di idoneità psicofisica a riprendere l'esercizio dell'attività lavorativa.

## ART. 10.

*(Cancellazioni).*

1. Si procede alla cancellazione dai registri di cui all'articolo 5 ed al conseguente ritiro del LP:

a) a domanda dell'interessato;

b) per morte;

c) per permanente impossibilità a svolgere le attività oggetto della presente legge, a seguito degli accertamenti medico-sanitari;

d) per la perdita dei requisiti di cui alle lettere b) e g) dell'articolo 6, comma 1;

e) per pensionamento.

## ART. 11.

*(Obblighi e sanzioni).*

1. Il LP deve essere esibito ai funzionari della sanità marittima o alle competenti autorità marittime che ne fanno richiesta. Il LP deve essere aggiornato annualmente dal compartimento marittimo che lo ha vidimato, il quale provvede ad annotare le eventuali variazioni avvenute nel corso dell'anno.

2. L'omessa presentazione del LP su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 comporta il divieto di svolgere qualsiasi attività subacquea o iperbarica fino all'atto della regolarizzazione della posizione del soggetto inadempiente.

3. Lo svolgimento di qualsiasi attività oggetto della presente legge in assenza della regolare vidimazione del LP è punito con un'ammenda da 1.000 a 1.500 euro e con l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

4. In caso di recidiva del reato di cui al comma 3 del presente articolo sono disposti la cancellazione dal registro di cui all'articolo 5 nonché l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro, e l'arresto fino a tre mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

5. L'inosservanza di quanto disposto al comma 5 dell'articolo 9 comporta la cancellazione dal registro e l'applicazione di un'ammenda da 1.000 a 3.500 euro.

8. Avverso i provvedimenti di cancellazione dal registro e di applicazione dell'ammenda di cui ai commi 4 e 5 l'interessato può proporre ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

9. Nessun lavoro di qualsiasi genere, tipo, natura ed entità economica di carattere subacqueo o iperbarico può essere effettuato senza l'impiego di operatori OTS e OTI regolarmente in possesso dei requisiti previsti dal presente capo e senza l'osservanza di quanto prescritto dalle apposite norme in materia di igiene e sicurezza emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

10. L'inosservanza di quanto disposto dal comma 9 comporta, nei confronti del titolare o del responsabile dei lavori o dei relativi cantieri, la decadenza dal diritto a effettuare i lavori stessi e l'ammenda da 5.000 a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato. In caso di recidiva l'ammenda è da 8.000 a 25.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato.

11. Gli operatori che svolgono attività subacquee e iperbariche senza essere iscritti nel registro di cui all'articolo 5, sono puniti con un'ammenda da 4.000 a 10.000 euro e con l'arresto da tre a sei mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

12. In caso di recidiva del reato di cui al comma 11 sono disposti l'applicazione di un'ammenda da 5.000 a 12.000 euro e l'arresto da sei a dodici mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

## ART. 12.

*(Norme di sicurezza).*

1. Le imprese subacquee ed iperbariche hanno l'obbligo di accertare che l'attività

lavorativa sia svolta nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle prescrizioni stabilite dalla presente legge.

## ART. 13.

*(Osservanza delle capacità operative previste dai gradi categoriali).*

1. Gli OTS e gli OTI non possono svolgere attività diverse da quelle specificamente corrispondenti ai rispettivi livelli di qualifica.

## ART. 14.

*(Autorizzazioni per l'effettuazione di lavori subacquei e iperbarici connessi).*

1. Tutti i lavori subacquei devono, prima del loro inizio, essere autorizzati dal compartimento marittimo competente per il territorio in cui devono essere svolti e, laddove richiesto dalla legge dai singoli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni e dei permessi necessari.

## ART. 15.

*(Sanzioni relative alle autorizzazioni).*

1. Chiunque effettui lavori subacquei ed iperbarici connessi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 14 o con l'inservanza di quanto disposto dalla presente legge e relative norme di attuazione e di igiene e sicurezza è punito con la reclusione da uno a tre anni.

2. Chiunque non esibisca all'autorità marittima competente l'autorizzazione dal compartimento marittimo competente ovvero pur presentando tale autorizzazione non si attiene a quanto in esso prescritto, decade dal diritto di effettuare il relativo lavoro ed è punito con l'ammenda da 500 a 2.500 euro, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

3. In caso di recidiva del reato le autorità devono disporre il sequestro delle attrezzature e degli impianti utilizzati nella esecuzione dei lavori.

## ART. 16.

*(Comitato tecnico-scientifico).*

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con proprio decreto, ad istituire, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato Tecnico per le Attività Subacquee e Iperbariche, che ha il compito di proporre le norme tecniche relative a:

a) le procedure operative per il lavoro subacqueo;

b) le procedure operative per il supporto iperbarico alle attività subacquee professionali

c) le procedure di emergenza per le attività subacquee e per le connesse attività iperbariche;

d) la formazione e qualificazione professionale;

e) le attrezzature e gli equipaggiamenti;

f) la medicina subacquea ed iperbarica;

g) le norme per la sicurezza e l'igiene nei lavori subacquei ed attività iperbariche connesse.

2. Il Comitato di cui al comma 1 ha facoltà di avvalersi di esperti di comprovata esperienza, maturata nel settore dei lavori subacquei.

3. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di analizzare ed aggiornare lo stato dell'arte relativo alle attività subacquee ed iperbariche professionali, con particolare riferimento alle procedure e tecniche più qualificate ed accreditate presso

le imprese e gli organismi certificatori di rilevanza nazionale ed internazionale.

4. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:

a) due rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

b) un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

c) un rappresentante del Ministero della Salute;

d) un rappresentante dell'IPSEMA;

e) un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni;

f) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

g) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali delle imprese maggiormente rappresentative.

5. Le competenze del Comitato di cui al comma 1 sono limitate alle figure degli OTS e degli OTI.

6. L'istituzione e l'attività del Comitato non comportano alcun onere finanziario a carico del bilancio dello Stato.

7. La durata dell'incarico dei componenti del Comitato di cui al comma 1 è di quattro anni ed è rinnovabile.

8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adotta, sulla base della proposta del comitato tecnico, uno o più decreti contenenti le norme tecniche nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.

#### ART.17.

*(Assicurazione per infortunio e responsabilità civile per i lavoratori autonomi).*

1. L'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale dipendente delle imprese di lavoro subacqueo e iperbarico

gestita dall'IPSEMA, è esteso anche agli operatori subacquei e iperbarici che svolgono attività lavorativa in forma autonoma.

2. L'attività di cui all'articolo 3, comma 1, svolta in maniera autonoma dagli operatori di cui al comma 1 è, altresì, subordinata alla stipula di una polizza di assicurazione per responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti ai terzi per lo svolgimento di tale attività.

3. Gli estremi aggiornati delle polizze devono essere registrati sul LP.

#### ART. 18.

*(Disposizioni transitorie).*

1. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono iscriversi nei registri i lavoratori che dimostrino di avere operato in modo prevalente, per almeno due anni, negli ambiti di attività corrispondenti alle qualifiche con riguardo alle quali deve essere effettuata l'iscrizione, attraverso la presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro e della documentazione da cui risulti il versamento dei contributi previdenziali.

2. Entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono iscriversi nei registri le imprese che dimostrino, mediante presentazione della documentazione relativa all'adempimento degli obblighi fiscali, di avere operato in modo prevalente, per almeno due anni, nel settore dei lavori subacquei.

3. Al fine di consentire l'adeguamento strutturale e delle procedure operative, le imprese potranno continuare ad operare in deroga alle previsioni contenute nella presente legge per i dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore.

4. Decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge le imprese, per poter continuare ad operare, dovranno comunque possedere i requisiti di cui all'articolo 8, comma 2.

## CAPO III

## ISTRUTTORI SUBACQUEI, GUIDE SUBACQUEE, CENTRI DI IMMERSIONE E DI ADDESTRAMENTO SUBACQUEO, ORGANIZZAZIONI DIDATTICHE SUBACQUEE

## ART. 19.

*(Definizioni).*

1. Per immersione subacquea a scopo turistico-ricreativo si intende l'insieme delle attività ecosostenibili, effettuate in mare o acque interne, da una o più persone e finalizzate all'addestramento, a escursioni subacquee libere o guidate, allo studio dell'ambiente e delle sue forme di vita diurna e notturna, all'effettuazione di riprese video e fotografiche, nonché qualunque altra iniziativa riconducibile all'utilizzazione, da parte della persona, del proprio tempo libero. Tali attività, se effettuate con autorespiratore, devono essere svolte solo da persone in possesso di un brevetto subacqueo, rispettando i limiti di profondità, le procedure e gli standard operativi stabiliti dall'organizzazione didattica certificante. Sono escluse dalle disposizioni della presente legge le attività subacquee di tipo agonistico e quelle indirizzate alle persone disabili, così come previste dalle rispettive organizzazioni.

2. Per brevetto subacqueo si intende un attestato di addestramento, rilasciato esclusivamente da un istruttore subacqueo ed emesso dall'organizzazione didattica subacquea di cui al comma 6 a cui l'istruttore stesso appartiene, previa frequentazione del relativo corso teorico-pratico.

3. È istruttore subacqueo chi, in possesso di corrispondente brevetto, rilasciato dalle organizzazioni didattiche di cui al comma 6, insegna a persone singole o a gruppi, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le tecniche dell'immersione subacquea a scopo ricreativo, in tutti i suoi livelli e specializzazioni. L'istruttore subacqueo può svolgere anche l'attività di guida subacquea.

4. È guida subacquea chi, in possesso di corrispondente brevetto, anche in modo non esclusivo e non continuativo:

a) assiste l'istruttore subacqueo nell'addestramento di singoli o gruppi di persone;

b) accompagna in immersione singoli o gruppi di persone, in possesso di brevetto.

5. Sono centri di immersione e di addestramento subacqueo le imprese e le organizzazioni senza scopo di lucro che offrono supporto all'immersione e all'addestramento subacqueo, che hanno la disponibilità di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale.

6. Sono organizzazioni didattiche subacquee, ai sensi dell'articolo 23, le imprese o associazioni, italiane o estere, che hanno come oggetto sociale principale, ancorché non esclusivo, l'attività di formazione per l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello di inizio dell'attività a quello di istruttore subacqueo, nonché la fornitura di materiali didattici e servizi a istruttori, guide e centri subacquei.

## ART. 20.

*(Esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea).*

1. L'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea può essere svolta, su tutto il territorio nazionale, e il territorio della Comunità Europea, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria:

a) all'interno dei centri di immersione e di addestramento subacqueo;

b) all'interno delle organizzazioni senza scopo di lucro;

c) in modo autonomo.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività le guide e gli istruttori subacquei devono possedere i seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati i cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea che siano in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformità alle previsioni della disciplina nazionale in materia di immigrazione;
- c) godimento dei diritti civili e politici, salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- d) diploma della scuola dell'obbligo o titoli equipollenti se conseguiti all'estero;
- e) brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, al termine di un apposito corso e previo superamento del relativo esame teorico e pratico, esclusivamente da un'organizzazione didattica iscritta nell'elenco nazionale di cui all'articolo 23;
- f) copertura assicurativa individuale mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte; sono valide a tale fine anche le polizze cumulative stipulate dal centro d'immersione o dalle associazioni o organizzazioni nel quale la guida o istruttore esercita la propria attività, purché sia provato il rapporto di collaborazione;
- g) copertura assicurativa per rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, che svolgano attività di guida o istruttore, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte;
- h) idoneità medica secondo quanto richiesto dall'Agenzia o dalla Federazione certificante, la cui attestazione deve essere conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di tutela dell'attività sportiva non agonistica.

## ART. 21.

*(Esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo).*

1. L'apertura e l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione presso la CCIAA;
- b) partita IVA;
- c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;
- d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;
- e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso. A tale fine, i corsi in materia di sicurezza e pronto soccorso effettuati dalle organizzazioni didattiche subacquee iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 23, sono ritenuti validi ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 29 luglio 2008, n. 146, e successive modificazioni;
- f) copertura assicurativa di cui alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 20.

2. I centri di immersione e di addestramento subacqueo, nell'esercizio della propria attività, devono avvalersi di guide e di istruttori in regola con i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2.

## ART. 22.

*(Organizzazioni senza scopo di lucro).*

1. Ai fini dell'esercizio delle attività le organizzazioni senza scopo di lucro devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) atto costitutivo registrato e statuto;

b) codice fiscale;

c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;

d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative europee, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;

e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso, prevedendosi, a tale fine, che i corsi in materia di sicurezza e pronto soccorso, effettuati dalle organizzazioni didattiche subacquee iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 23, sono ritenuti validi ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 29 luglio 2008, n. 146, e successive modificazioni;

f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, persone e cose, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte.

#### ART. 23.

*(Elenco nazionale delle organizzazioni didattiche delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo).*

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito l'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche che si dedicano all'addestramento delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo. Alle organizzazioni didattiche iscritte nell'elenco è demandato e riconosciuto il compito di organizzare tale addestramento, direttamente oppure attraverso i propri istruttori, nonché di rilasciare l'attestato previsto dal comma 2 dell'articolo 19.

2. I brevetti delle organizzazioni didattiche, certificate ai sensi del comma 3, sono accettati come crediti formativi o punteggi ai fini della definizione delle

graduatorie di titoli per l'iscrizione ai corsi professionali di OTS, come definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, e come prerequisito, laddove necessario, per incarichi ed arruolamenti nell'ambito delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie e penitenziarie, e delle istituzioni universitarie e di ricerca scientifica e dalle istituzioni museali. I punteggi di credito o di merito sono stabiliti dalle singole Amministrazioni a cui il richiedente fa riferimento.

3. Possono richiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 1 tutte le organizzazioni didattiche operanti sul territorio nazionale, certificate EN 14153 e 14413 o ISO 24801 e 24802. Le organizzazioni non in possesso delle certificazioni di cui al periodo precedente, qualora dispongano di standard ad esse allineati, possono comunque chiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale sulla base di una autocertificazione, che attesti la loro conformità alle normative generali dettate dagli enti certificatori. Nel caso di cui al periodo precedente, le organizzazioni devono comunque conseguire la certificazione EN o ISO entro un anno dalla data di presentazione dell'autocertificazione.

4. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale, le organizzazioni didattiche devono presentare una domanda corredata della seguente documentazione:

a) nel caso di organizzazioni nazionali od estere operanti come imprese, certificato di iscrizione alla competente CCIAA o certificato di attribuzione della partiva IVA;

b) nel caso di organizzazioni operanti come organizzazioni senza scopo di lucro, copia dell'atto costitutivo e dello statuto registrati, del certificato di attribuzione di codice fiscale e, nel caso ne sia stata richiesta l'apertura, del certificato di attribuzione della partita IVA;

c) nel caso di organizzazioni internazionali, comunitarie o extracomunitarie, che operano attraverso imprese concessionarie del marchio, o come sedi nazionali

di società o associazioni, copia degli accordi internazionali di rappresentanza sottoscritti, oppure autorizzazione rilasciata dalla sede centrale internazionale all'utilizzo del marchio e del sistema di insegnamento, o certificato di iscrizione alla competente CCIAA, se operanti come imprese, o certificato di attribuzione della partita IVA;

d) copia degli standard didattici di riferimento;

e) dettagliato elenco dei sussidi didattici utilizzati per la formazione, manuali, audiovisivi e altri eventuali supporti. Per le organizzazioni internazionali i sussidi didattici devono essere prodotti in lingua italiana.

#### ART. 24.

*(Uso delle denominazioni).*

1. La denominazione di « centro di immersione e di addestramento subacqueo » è riservata alle imprese ed organizzazioni senza scopo di lucro che hanno ottenuto l'autorizzazione all'esercizio prevista dalla presente legge.

2. Ogni centro di immersione e di addestramento subacqueo ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome.

#### ART. 25.

*(Attrezzature).*

1. Tutte le attrezzature, gli equipaggiamenti collettivi e individuali, le apparec-

chiature complementari usate, o pronte ad essere usate, nell'attività subacquea, compresi gli impianti per la ricarica dell'aria compressa e delle altre miscele respiratorie, devono essere costruiti, collaudati e utilizzati secondo le prescrizioni legislative vigenti.

2. I soggetti di cui agli articoli 20 e 21 hanno l'obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà, nel quale devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo e alla manutenzione degli stessi.

3. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 2, o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l'attività subacquea, la capitaneria di porto o la direzione provinciale del lavoro possono procedere, in base alla gravità delle omissioni o delle inefficienze rilevate, alla temporanea sospensione dell'attività e al sequestro delle attrezzature.

#### ART. 26.

*(Disposizioni finali).*

1. Per ottenere l'iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 23, le organizzazioni didattiche in possesso delle caratteristiche necessarie e già operanti sul territorio devono presentare la documentazione per l'iscrizione entro sei mesi dalla costituzione dell'elenco stesso. Sono sempre possibili nuove iscrizioni per Agenzie o Federazioni che abbiano raggiunto successivamente le caratteristiche necessarie per l'iscrizione.